

## BOZZA DEL CONTRATTO - Modulo 5

**COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA**, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria, rappresentata dal Sindaco, Aleš Bržan  
codice di registrazione delle imprese: 5874424,  
Partita IVA: SI40016803),  
(nel testo a seguire: prima parte contrattuale)

e

**seconda parte contrattuale**, rappresentata da \_\_\_\_\_,  
codice di registrazione delle imprese: \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
(nel testo a seguire: seconda parte contrattuale)

stipulano il seguente

### **C O N T R A T T O** **sul cofinanziamento del rinnovo dei monumenti culturali immobili** **nel Comune città di Capodistria nell'anno 2026**

#### Articolo 1

In via preliminare le parti contrattuali rilevano che:

- la prima parte contrattuale ha eseguito l'«**Invito pubblico al cofinanziamento del rinnovo dei monumenti culturali immobili nel Comune città di Capodistria per l'anno 2026**», pubblicato sulla pagina web del CCC in data \_\_\_\_\_ (nel testo a seguire invito pubblico);
- la seconda parte contrattuale si è candidata all'invito pubblico di cui all'alinea precedente e ha presentato la richiesta per il cofinanziamento del rinnovo dei monumenti culturali immobili nell'anno 2026;
- la richiesta di cui all'alinea precedente è stata esaminata in conformità alle condizioni e ai criteri per il cofinanziamento, come stabiliti nell'invito pubblico e selezionata per il cofinanziamento;
- la seconda parte contrattuale ha ricevuto, ai sensi della determina n. \_\_\_\_\_ del/l' \_\_\_\_\_ i mezzi nella somma di \_\_\_\_\_ EURO per il cofinanziamento del progetto;
- è stato approvato il Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2026 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 110/2025) che garantisce i mezzi dedicati al cofinanziamento del rinnovo dei monumenti immobili culturali nell'anno 2026 alla voce di bilancio «2164 - Tutela del patrimonio culturale»;
- la richiesta all'invito pubblico è parte integrante del presente contratto;
- la seconda parte contrattuale non è soggetto alla limitazione di attività a seconda dell'articolo 35 della Legge sull'integrità e sulla prevenzione della corruzione (Gazzetta Ufficiale n. 69/11 - testo consolidato ufficiale, 158/20, 3/22 - Sigla: ZDeb e 16/23 - Sigla: ZZPri).

#### Articolo 2

Le parti contrattuali acconsentono che l'oggetto del presente contratto è il cofinanziamento del rinnovo dei monumenti culturali immobili nel Comune città di Capodistria con l'obiettivo di garantire la loro conservazione, manutenzione, valorizzazione ed accessibilità.

Con il presente contratto la prima parte contrattuale si impegna di garantire, nell'anno 2026 e dai mezzi del bilancio, alla seconda parte contrattuale parte dei mezzi finanziari per il progetto

## BOZZA DEL CONTRATTO - Modulo 5

\_\_\_\_\_, n. del monumento \_\_\_\_\_ e denominazione dell'immobile \_\_\_\_\_.

L'intervento è permesso nelle estensioni e nella modalità, stabilite con l'autorizzazione ovv. parere n. \_\_\_\_\_ dell'Ente per la tutela del patrimonio culturale.

Parte dei mezzi, presentati dalla seconda parte contrattuale all'invito pubblico, si cofinanzia dal bilancio del Comune città di Capodistria, e cioè la somma di \_\_\_\_\_ EURO con IVA.

### Articolo 3

La seconda parte contrattuale si impegna a realizzare il progetto ai sensi della richiesta all'invito pubblico. Il termine per la realizzazione del progetto è entro la fine dell'anno 2026.

### Articolo 4

La prima parte contrattuale garantirà i fondi assegnati di cui al quarto alinea dell'articolo 1 del presente contratto in somma una tantum, ovv. in somme parziali, dopo la realizzazione, e cioè il 30° giorno seguente la presentazione della richiesta di erogazione dei fondi con allegate le copie delle fatture. Nel rispetto dei termini di legge per l'erogazione dei fondi la relazione finale sulla realizzazione del progetto e la relazione finanziaria sui fondi utilizzati devono essere presentate entro e non oltre il 27 novembre 2026.

Se entro il termine di cui sopra non fosse possibile presentare gli attestati, ma la realizzazione del progetto è comunque prevista entro la fine del 2026, si presenta la richiesta di erogazione dei fondi in forma di dichiarazione entro e non oltre il 25 novembre 2026, la relazione finale sulla realizzazione del progetto e la relazione finanziaria sui fondi consumati invece entro il 31 dicembre 2026.

### Articolo 5

La prima parte contrattuale si impegna ad erogare i fondi per il cofinanziamento del progetto di cui all'Articolo 2 del presente contratto nella somma di \_\_\_\_\_ EURO con IVA al conto corrente n. \_\_\_\_\_, gestito da \_\_\_\_\_.

### Articolo 6

La seconda parte contrattuale può usare i fondi allocati ai sensi del presente contratto nell'anno di bilancio 2026, i fondi assegnati vanno invece consumati esclusivamente per la finalità stabilita dal presente contratto.

La seconda parte contrattuale si impegna a realizzare il programma in modo professionale e al massimo livello di qualità.

La seconda parte contrattuale si impegna a saldare tutti gli obblighi nei confronti del Comune città di Capodistria entro l'erogazione dei fondi di cui all'Articolo 5 del presente contratto. Nel caso in cui la prima parte contrattuale rilevi obblighi pendenti da parte della seconda parte contrattuale nel periodo degli ultimi 5 anni, la seconda parte contrattuale permette alla prima parte contrattuale di eseguire la compensazione ai sensi del Codice delle obbligazioni in vigore.

Articolo 7

La prima parte contrattuale, in qualità di cofinanziatore della realizzazione del progetto di cui all'Articolo 2 del presente contratto, svolgerà il controllo qualitativo, quantitativo e finanziario sulla realizzazione del progetto.

La prima parte contrattuale può controllare in qualsiasi momento il consumo finalizzato dei fondi di bilancio.

Su richiesta della prima parte contrattuale, la seconda parte contrattuale è tenuta a inoltrare ovv. permettere la visione di tutta la documentazione (finanziaria, legale, progettuale e di contenuto...) relativa alla realizzazione del progetto cofinanziato ai sensi del presente contratto. La seconda parte contrattuale è comunque tenuta a collaborare con la prima parte contrattuale e rispondere alle sue richieste relative alla documentazione e a varie delucidazioni.

La seconda parte contrattuale è tenuta a garantire l'accesso al pubblico dopo il rinnovo dei monumenti culturali immobili nel Comune città di Capodistria.

Articolo 8

Nel caso in cui la seconda parte contrattuale rilevi che nel termine contrattuale ovv. che con i fonti previsti non potrà realizzare l'estensione accordata del progetto di cui all'Articolo 2 del presente contratto, è tenuta a informare immediatamente per iscritto la prima parte contrattuale sui motivi del ritardo ovv. l'impossibilità di adempimento del presente contratto.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo la prima parte contrattuale può recedere dal contratto e richiedere la restituzione dei fondi già versati ai sensi del presente contratto con i pertinenti interessi di mora o stipulare con la seconda parte contrattuale l'appendice al presente contratto con il quale si stabilisce le nuove condizioni di adempimento del contratto.

La seconda parte contrattuale non deve passare i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto a persone terze senza il consenso scritto della prima parte contrattuale.

Articolo 9

La prima parte contrattuale può risolvere il contratto o/e richiedere il risarcimento dei fondi già versati con i legittimi interessi di mora, a decorrere dal giorno di erogazione dei fondi da parte della seconda parte contrattuale nei seguenti casi:

- se la seconda parte contrattuale non adempie ai suoi obblighi, approvati ai sensi del presente contratto;
- se la seconda parte contrattuale utilizza i fondi di bilancio per obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente contratto;
- se la seconda parte contrattuale non presenta nel termine previsto la relazione di cui all'articolo precedente del presente contratto;
- in caso di rilevamento successivo di mancata soddisfazione di qualsiasi delle condizioni di presentazione all'invito pubblico.

Articolo 10

Le parti contrattuali accordano che per la realizzazione del presente contratto sono responsabili (gestori del contratto):

- per la prima parte contrattuale: Timotej Pirjevec, indirizzo di posta elettronica: timotej.pirjevec@koper.si, numero di tel.: 05 6646239,

## BOZZA DEL CONTRATTO - Modulo 5

- per la seconda parte contrattuale: \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_  
numero di telefono: \_\_\_\_\_

I gestori del contratto sono autorizzati a rappresentare le parti contrattuali in tutte le questioni relative alla realizzazione del programma e al cofinanziamento ai sensi del presente contratto. Le parti contrattuali possono effettuare eventuali modifiche dei gestori previa notifica scritta alla parte contrattuale opposta.

La persona di contatto della prima parte contrattuale è \_\_\_\_\_ (indirizzo di posta elettronica:..., numero di telefono:.....).

### Articolo 11

La seconda parte contrattuale si impegna a presentare al pubblico sloveno ed internazionale la prima parte contrattuale in qualità di cofinanziatore di cui all'Articolo 1 del presente contratto. In caso di pubblicazione dei logotipi degli sponsor ovv. di altri cofinanziatori nelle pubblicazioni giornalistiche, cartacee od elettroniche, la seconda parte contrattuale è tenuta a pubblicare anche il logotipo della prima parte contrattuale.

### Articolo 12

Se nella realizzazione dell'invito pubblico per la selezione della seconda parte contrattuale o nell'applicazione del contratto, chiunque a nome proprio a per contro del beneficiario promette, offre o concede al rappresentante o intermediario del Comune città di Capodistria, impiegato dell'amministrazione comunale, funzionario, rappresentante o membro di partito politico qualsiasi vantaggio illecito per:

- l'acquisizione dell'affare, o
- l'acquisizione dell'affare a condizioni più favorevoli o
- omissione del dovuto controllo sull'attuazione degli obblighi contrattuali o
- altra azione od omissione, con la quale si arreca danni alla prima parte contrattuale o si permette l'acquisizione del vantaggio illecito a favore del rappresentante dell'organo, del mediatore dell'organo od organizzazione del settore pubblico, all'altra parte contrattuale o suo rappresentante o mediatore,

il presente contratto è nullo (Articolo 14 della ZIntPK, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 69/11 – testo coordinato ufficiale, 158/20, 3/22 – Sigla: ZDeb e 16/23 – Sigla: ZZPri).

In base al rilevamento di eventuali circostanze di cui al primo comma del presente articolo o in base alla notifica della Commissione per la prevenzione della corruzione o di altri organi, la prima parte contrattuale avvierà il procedimento di verifica dell'eventuale annullamento del contratto di cui al comma precedente ovv. altri provvedimenti in conformità alle disposizioni della Repubblica di Slovenia.

### Articolo 13

Le parti contrattuali si impegnano a risolvere eventuali controversie di comune accordo. In caso contrario la risoluzione di eventuali controversie compete al tribunale di Capodistria.

### Articolo 14

Il contratto può essere modificato o integrato con appendice scritta, approvata e sottoscritta da entrambi le parti contrattuali. Gli accordi che non sono stipulati in forma di appendice al presente contratto, sono nulli.

**BOZZA DEL CONTRATTO - Modulo 5**

Articolo 15

Si applicano le disposizioni della legge che regola i rapporti di obbligazione ed altra normativa che regola i rapporti contrattuali per la regolazione degli obblighi e dei diritti reciproci che non sono espressamente accordate con il presente contratto.

Articolo 16

Il contratto entra in vigore il giorno della sottoscrizione del presente contratto da parte di entrambe le parti contrattuali.

Il contratto è composto da due (2) copie identiche, ogni parte contrattuale riceve una copia.

Prot. n.:  
Data:

Prot. n.:  
Data:

La prima parte contrattuale  
**COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA**

La seconda parte contrattuale

il Sindaco  
Aleš Bržan